

# STATUTO SOCIALE



## STATUTO SOCIALE

### TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

#### **Art. 1 (Costituzione e denominazione)**

È costituita con sede nel comune di Brescia la Società Cooperativa denominata VCB SECURITAS SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche fuori del Comune di Brescia.

#### **Art. 2 (Durata)**

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

### TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

#### **Art. 3 (Scopo mutualistico)**

La Cooperativa non ha scopo di lucro e persegue lo scopo mutualistico, volto a conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la società, tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, a migliori condizioni rispetto a quelle di mercato. In particolare scopo della società è procurare ai soci occasioni di lavoro.

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, come previsto dall'articolo 2512 C.C., la cooperativa ai sensi dell'articolo 2514 C.C.:

- a) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- b) non potrà distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- c) in caso di scioglimento della società, devolverà l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione.

Gli amministratori documentano la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 C.C. nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'articolo 2513 C.C.

La cooperativa può operare anche con terzi.

#### **Art. 4 (Oggetto sociale)**

La Cooperativa ha come oggetto:

- a)- vigilanza e sorveglianza, diurna e notturna, interna ed esterna, fissa e mobile, anche a mezzo di impianti tecnologici di radioallarme, teleallarme, televigilanza, telesoccorso, vigilanza satellitare di beni mobili ed immobili di enti, società e privati, vigilanza ispettiva, antirapina, antitaccheggio, telesorveglianza, intervento su allarmi, scorta valori, trasporto valori, deposito e custodia valori, servizi speciali di guardiania, sorveglianze portuali, servizi antifurto, servizi antincendio, progettazione di sistemi di sicurezza;
- vigilanza aeroportuale e di particolari postazioni all'interno del sedime aeroportuale, di pertinenza della società di gestione, di un vettore aereo o di altro operatore aeroportuale;
  - vigilanza ai magazzini merci import-export ed ai relativi varchi; la vigilanza a partite di merci di particolare valore con relativa scorta; custodia dal magazzino all'aeromobile e viceversa; la scorta e custodia di valori armi al seguito di passeggeri; il controllo radiogeno del bagaglio registrato; il riconoscimento bagagli sottobordo; il controllo di passeggeri ai gates di imbarco e sotto l'aereo prima dell'imbarco effettivo;
  - trasporto di contanti per conto proprio e di terzi mediante l'utilizzo di veicoli propri, in comodato, noleggio e in locazione anche finanziaria;
  - custodia di valori in caveaux e/o in cassette di sicurezza, la gestione di sale contazione e collettoria per la lavorazione in genere di denaro, assegni, titoli e loro cedole, valori assimilati di proprietà di terzi;
  - in generale ogni altro servizio regolamentato dalle leggi e normative, di tempo in tempo vigenti in materia di pubblica sicurezza relativamente agli istituti di vigilanza e custodia;
  - produzione, progettazione, commercio ed installazione, manutenzione e riparazione di impianti ed apparecchiature elettrici ed elettronici di qualsiasi specie destinati ad uso di allarme fisso e/o satellitare ed impianti antincendio, controllo accessi, videosorveglianza e di sicurezza in genere;
  - attività di portierato per la custodia, la sorveglianza, la fruizione di immobili e relative pertinenze, ivi compreso il controllo degli accessi e la regolazione del flusso di persone e merci, ove non sussistano le particolari esigenze di sicurezza di cui al D.m. n. 269/2010;
  - attività di assistenza, di controllo e safety all'organizzazione di manifestazioni ed eventi;
  - attività di prevenzione e di primo intervento e antincendio;
  - attività di segreteria e di reception, attività di gestione centralini telefonici, attività di front desk;
  - attività di bigliettazione;
  - attività ausiliarie alla viabilità e fruizione parcheggi;
  - attività di smistamento corrispondenza e gestione archivio cartaceo ed informatico;
  - servizi di pulizie civili ed industriali;
  - servizi di manutenzione e cura del verde;
  - gestione impianti di rifornimento carburante;
  - consegna di farmaci urgenti a domicilio e di altri beni;
  - servizi di manutenzione ed assistenza impianti tecnici, elettrici ed idraulici e qualsiasi altro impianto in conformità ed entro i limiti delle normative vigenti;
  - prestazione di servizi di assistenza e consulenza, l'assunzione di mandati di agenzia e l'assunzione di rappresentanze negli ambiti sopra indicati;
  - attività di consulenza e commercializzazione di prodotti e servizi assicurativi;

- lettura ed esazione relativamente a contatori acqua e altri liquidi per conto di terzi e/o di aziende di distribuzione e di vendita;
- lettura ed esazione relativamente a contatori di gas, energia elettrica, relativi ad impianti di teleriscaldamento, relativi ad impianti fotovoltaici e vari;
- produzione, gestione e vendita, sia in Italia che all'estero, di siti e-commerce, di siti internet e di siti intranet;
- attività di consulenza, implementazione e certificazione di sistemi di qualità;
- gestione ed organizzazione di corsi interni e servizi di formazione ed addestramento del personale oltre a consulenza relativa a quanto stabilito nell'oggetto sociale, anche in materia di organizzazione e formazione professionale;
- assunzione e/o la gestione di contratti, in proprio o per conto terzi, anche nella qualità di mandataria con o senza rappresentanza e/o commissionaria, il brokeraggio, il coordinamento, il monitoraggio, l'attività di marketing, l'effettuazione di ricerche di mercato, la consulenza e lo studio delle problematiche relative ad attività di vigilanza e/o alla stessa connesse, così come sopra indicate.

Al solo fine di realizzare l'oggetto sociale, la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari nonchè solo occasionalmente e comunque senza esercitare tale attività nei confronti del pubblico, ma soltanto nei confronti di società controllate o collegate e comunque nei limiti previsti dalle norme in materia, le attività finanziarie e mobiliari che l'organo amministrativo riterrà necessarie o utili.

Sempre al suddetto fine e nei limiti di cui sopra, essa potrà prestare a favore di soci e di società del medesimo gruppo, garanzie reali su beni immobili di proprietà sociale e garanzie personali – ivi comprese le concessioni di avalli e fidejussioni – e potrà pure assumere, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese con oggetto analogo o comunque connesso al proprio, fermo restando che le eventuali attività di natura finanziaria saranno in ogni caso svolte in modo non prevalente e non professionale.

Sono escluse dall'oggetto e non possono essere esercitate neppure in via non prevalente, le attività riservate ai sensi di legge agli intermediari finanziari ed in particolare l'erogazione del credito al consumo, la locazione finanziaria e le attività di factoring.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi;

b) la promozione di tutte quelle iniziative che possono contribuire a migliorare le condizioni economiche sociali dei soci.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'articolo 2529 C.C. nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

### **TITOLO III**

#### **SOCI COOPERATORI**

##### **Art. 5 (Soci)**

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. In particolare possono essere ammessi come soci coloro i quali posseggono i requisiti richiesti per la funzione di guardia giurata e di agente per il servizio di vigilanza in base alle vigenti disposizioni.

Potranno altresì essere ammesse a soci le persone che, pur non essendo guardie giurate, sono legate alla cooperativa da un rapporto di lavoro ai sensi della legge 142 del 3.4.2001 e svolgono ivi funzioni amministrative e comunque necessarie all'attività stessa, in armonia con le disposizioni di legge in materia di cooperative di produzione e lavoro.

Tenuto conto della specificità dell'oggetto sociale della cooperativa, la stessa potrà assumere le necessarie informazioni sulla vita e sulla condotta dell'aspirante.

I soci cooperatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio, imprese identiche od affini.

Possono essere soci anche le persone giuridiche i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa e che possano fattivamente concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

##### **Art. 6 (Categoria speciale di soci)**

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 26 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci operatori dall'art. 27 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

#### **Art. 7 (Soci onorari)**

I soci operatori il cui rapporto associativo sia cessato per essere stati ammessi ai trattamenti pensionistici comunque denominati da parte degli enti previdenziali ai sensi delle norme vigenti anche per condizioni di sopravvenuta inabilità, e che abbiano prestato la loro attività lavorativa a favore della società per almeno 20 (venti) anni, possono divenire soci onorari della Cooperativa con delibera dell'Organo Amministrativo. Possono diventare soci onorari della Cooperativa, sempre con delibera dell'Organo Amministrativo, anche altri soggetti aventi particolari titoli di merito nei confronti della Cooperativa. La durata della carica dei soci onorari è determinata dall'Organo Amministrativo al momento della nomina ed è prorogabile sempre con delibera dell'Organo Amministrativo.

I soci onorari hanno diritto a partecipare alle assemblee con diritto di intervento ma senza diritto di voto.

L'Organo Amministrativo potrà adottare un Regolamento Interno relativo alla disciplina dei soci onorari.

## TITOLO IV

### SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

#### **Art. 8 (Norme applicabili)**

Oltre ai soci cooperatori possono essere ammessi soci finanziatori di cui all'art. 2526 C.C.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59. L'Assemblea straordinaria potrà deliberare altresì l'emissione di azioni di partecipazione cooperativa prevedendone la disciplina nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nonché all'art. 19 del presente Statuto.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento. Ogni socio finanziatore avrà diritto ad un solo voto, indipendentemente dal numero delle azioni sottoscritte.

#### **Art. 9 (Conferimento e azioni dei soci finanziatori)**

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale. I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura e crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore nominale di € 30 (trenta) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere almeno 500 (cinquecento) azioni.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 C.C.

#### **Art. 10 (Trasferimento delle azioni dei soci finanziatori)**

Salvo che sia diversamente disposto in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Il socio che intenda trasferire le azioni deve darne comunicazione con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione, indicando il numero di azioni che intende trasferire, il nominativo del proposto acquirente, il prezzo di cessione e le modalità di pagamento. Il provvedimento con cui il Consiglio di Amministrazione concede ovvero nega l'autorizzazione deve essere comunicato, con lettera raccomandata A/R, al socio finanziatore entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta formulata con le modalità di cui al presente comma. In caso di negata autorizzazione, il Consiglio di Amministrazione provvederà, nei 60 (sessanta) giorni successivi, ad indicare un altro acquirente. Decorso tale termine senza che il Consiglio di Amministrazione abbia indicato un altro acquirente, il socio finanziatore è libero di trasferire alle medesime condizioni la propria partecipazione a chiunque.

#### **Art. 11 (Deliberazione di emissione)**

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo di emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

**Art. 12 (Recesso dei soci finanziatori)**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del C.C., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea straordinaria in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad acquistare o rimborsare azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2529 C.C. e nei limiti ivi previsti. L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate a favore delle stesse.

**Art. 13 (Assemblea speciale dei soci finanziatori)**

I soci finanziatori hanno diritto di intervento e di voto nell'assemblea speciale nei casi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dalla delibera dell'assemblea straordinaria di emissione delle relative azioni. Qualora la società abbia provveduto a distinte emissioni a favore dei soci finanziatori, dovranno tenersi, ricorrendo i presupposti di legge e di statuto, distinte assemblee speciali per ciascuna di tali emissioni, salvo che, trattandosi di azioni con il medesimo contenuto, non sia diversamente stabilito dalla successiva delibera di emissione. Per l'assemblea speciale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per l'assemblea generale dei soci dalla legge e dal presente Statuto. L'assemblea speciale delibera con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

**Art. 14 (Soci sovventori)**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

**Art. 15 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)**

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 32, comma primo punto 2), del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 30 (trenta) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere almeno 500 (cinquecento) azioni.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 C.C.

**Art. 16 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)**

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.



**Art. 17 (Deliberazione di emissione)**

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore sono attribuiti tre voti nelle assemblee della società. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

I soci sovventori potranno essere nominati amministratori.

La maggioranza degli amministratori deve essere costituita dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

**Art. 18 (Recesso dei soci sovventori)**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

## TITOLO V

### AZIONI DI PARTECIPAZIONE, OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI DI DEBITO

#### **Art. 19 (Azioni di Partecipazione Cooperativa)**

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 L. 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Il valore di ciascuna azione è di € 30 (trenta).

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate.

Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

**Art. 20 (Assemblea speciale)**

L'assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge o dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

**Art. 21 (Recesso)**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

In questo caso, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso potrà avvenire:

- a) esclusivamente al valore nominale;
- b) attribuendo al socio anche la parte delle eventuali riserve divisibili, diminuite da eventuali perdite di esercizio, proporzionalmente corrispondente alla percentuale di capitale detenuta dal socio uscente.

**Art. 22 (Obbligazioni e altri strumenti di debito)**

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in seduta straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e segg. C.C.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

All'Assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

## TITOLO VI

### IL RAPPORTO SOCIALE

#### **Art. 23 (Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) per il socio cooperatore: i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale, applicandosi in ogni caso quanto previsto al successivo articolo 24, non dovrà essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 50 e ss. del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

**Art. 24 (Obblighi dei soci)**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
  - del capitale sottoscritto.
  - dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

**Art. 25 (Perdita della qualità di socio)**

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

**Art. 26 (Recesso del socio)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore e per i detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa.
- e) che intenda recedere dalla società in caso di diniego da parte del Consiglio di Amministrazione alla cessione delle proprie azioni.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 50 e ss.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

**Art. 27 (Esclusione)**

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
- c) che, previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
- e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa o che senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione prenda parte a qualunque titolo a imprese che svolgano attività in contrasto con quelle della società.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 50 ss, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

La decorrenza dell'esclusione decorre dalla data dell'invio della comunicazione d'esclusione di cui al successivo art. 28.

**Art. 28 (Delibere di recesso ed esclusione)**

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli artt. 50 ss. del presente statuto.

**Art. 29 (Liquidazione)**

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 34, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del Codice Civile.

**Art. 30 (Morte del socio)**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 29.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del Codice Civile.

**Art. 31 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatte comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 27, lettere b), c), d) ed f), sono tenuti al risarcimento dei danni subiti dalla cooperativa, la quale potrà compensare il credito derivante dal risarcimento del danno con il debito relativo al rimborso delle azioni.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

## TITOLO VII

### PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

#### **Art. 32 (Elementi costitutivi)**

Il patrimonio della società è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni di valore minimo pari a € 30 (trenta) e, nel complesso, non superiori ai limiti di legge;
- 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- 3) dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori;
- 4) dai conferimenti effettuati dai soci onorari;
- 5) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione Cooperativa;
- 6) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 7) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;
- 8) dalla riserva straordinaria;
- 9) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Ai sensi dell'art. 2346 C.C. la società ha facoltà di escludere l'emissione dei certificati azionari pertanto, in tale caso, la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione al libro soci.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

#### **Art. 33 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)**

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli senza l'autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione.

E' vietato il trasferimento delle azioni, anche parziale, per atto tra vivi senza la preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione.

La costituzione di pegno o vincoli ed il trasferimento delle azioni di cui ai precedenti commi, prive delle previste autorizzazioni scritte, non produrranno alcun effetto verso la società.

In caso di diniego al trasferimento delle azioni il socio potrà recedere dalla società con il preavviso di 90 (novanta) giorni.

#### **Art. 34 (Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, indicando specificamente i criteri seguiti nella gestione per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed



all'oggetto della società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori, onorari, sovventori e i possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci finanziatori, onorari, sovventori e ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

#### **Art. 35 (Ristorni)**

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può apportare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo della Legge n.142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma C.C. da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (da se soli o combinati tra loro):

- a) le ore lavorate dell'anno;
- b) la qualifica / professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società.

## TITOLO VIII

### ORGANI SOCIALI

#### **Art. 36 (Organi)**

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

#### **Art. 37 (Assemblee)**

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **Art. 38 (Funzioni dell'Assemblea)**

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio, destina gli utili e ripartisce i ricavi;
- 2) procede alla nomina degli amministratori;
- 3) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 7) eroga, compatibilmente alla situazione economica dell'impresa, i trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della Legge n.142 del 2001;
- 8) approva il regolamento di cui all'art. 6 della Legge n.142 del 2001;
- 9) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) della Legge n.142 del 2001;
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 34.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 C. C.

#### **Art. 39 (Costituzione e quorum deliberativi)**

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

#### **Art. 40 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)**

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Le votazioni si fanno in modo palese.

#### **Art. 41 (Voto)**

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 17, secondo comma.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare solo da altro socio, mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di un'altro socio avente diritto al voto, nel rispetto, in ogni caso, di quanto disposto nell'art. 2372 del Codice Civile.

#### **Art. 42 (Presidenza dell'Assemblea)**

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

#### **Art. 43 (Consiglio di Amministrazione)**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 5 (cinque) a 9 (nove), eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero e la durata del loro mandato.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche essendo consentita la nomina nei limiti di legge di amministratori non soci.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

#### **Art. 44 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del Codice Civile.

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

#### **Art. 45 (Convocazioni e deliberazioni)**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

**Art. 46 (Integrazione del Consiglio)**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 C. C.

**Art. 47 (Compensi agli amministratori)**

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

**Art. 48 (Rappresentanza)**

Il presidente del Consiglio di Amministrazione, che può essere scelto anche tra gli amministratori non soci, ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Le funzioni di rappresentanza della società, nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, potranno essere delegate al Direttore Generale.

**Art. 49 (Collegio Sindacale)**

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

## TITOLO IX

### CONTROVERSIE

#### **Art. 50 (Clausola Arbitrale)**

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 51, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

#### **Art. 51 (Arbitri e procedimento)**

Gli arbitri sono in numero di uno per tutte le controversie, indipendentemente dal valore.

L'arbitro è scelto tra gli iscritti all'albo degli Avvocati ed è nominato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Brescia.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

L'arbitro decide secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

L'arbitro decide nel termine di giorni 180 dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che esso proroghi detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. L'arbitro fissa, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterrano e le comunicano alle parti. Esso, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

#### **Art. 52 (Esecuzione della decisione)**

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

## TITOLO X

### SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

#### **Art. 53 (Liquidatori)**

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

#### **Art. 54 (Liquidazione del patrimonio)**

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci finanziatori, sovventori e dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 27, lett. c) e dell'eventuale sovrapprezzo;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

## TITOLO XI

### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

#### **Art.55 (Regolamenti)**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

In tal caso nella prima assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

#### **Art. 56 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci operatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

#### **Art. 57 (Rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell'art. 2519 del Codice Civile, in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.



VCB Securitas Soc. Coop.p. A.

Via Valcamonica 14/C - 25127 Brescia - T. 199.166.433 - P.I. 00868700170  
 info@vcbsecuritas.it - info@pec.vcbsecuritas.it - www.vcbsecuritas.it